



ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO
LEGALE PRESSO IL CENTRO ANTIVIOLENZA

Scrittura Privata

TRA

L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Unione", con sede legale e domicilio fiscale a Sassuolo (MO) - Via Adda, 50/O - C.F. 93034060363 e P.Iva 03422870364, nella persona della Dirigente del Settore Politiche Sociali, Dott.ssa Maria Cristina Plessi, nata a _____ il __/__/____ - C.F. _____, nominata con Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Prot. 27117 del 01/12/2017, domiciliata per la carica presso la sede dell'Unione stessa, la quale interviene e sottoscrive il presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza dell'Unione medesima;

l'Avvocata nata a il, residente a in via.....
..... che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Avvocata", o "professionista";

Richiamati

- l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Rep.n. 56 del 16/04/2014 tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo;
- l'atto rep. n. 67 del 16/02/2015 avente oggetto "Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni del Distretto ceramico della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, (art. 7 comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. G) del comma 27, del D.L. 78/2010)";

Premesso che:

a) in data 22.11.2018, con Repertorio n. 282, è stato stipulato tra l'Unione e l'Ordine degli Avvocati di Modena il *Protocollo d'intesa per l'apertura dello sportello di consulenza e orientamento legale presso il Centro antiviolenza distrettuale* dell'Unione, per promuovere l'apertura di uno sportello di informazione e consulenza legale, rivolto esclusivamente a donne, al fine di fornire un servizio di orientamento, gratuito, in materia di diritto penale, diritto di famiglia e diritto minorile, con particolare riferimento alle leggi di tutela e supporto alle donne per il contrasto e la repressione della violenza di genere;

b) l'art. 3 del suddetto Protocollo d'intesa prevede, tra l'altro, che:

- il servizio di informazione e consulenza legale venga svolto esclusivamente da Avvocato, come previsto dalle Linee Guida ANCI per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi sociali dei Comuni e i Centri Antiviolenza e ribadito anche dalla DGR Emilia Romagna n. 586 del 23.4.2018, che abbiano specifiche competenze nelle materie succitate e che siano dotate di esperienza professionale nella trattazione di casi anche riferiti a contesti comunitari ed extra comunitari;

- l'Unione individui le Avvocato mediante apposito Avviso Pubblico di manifestazione di interesse, contenente le competenze ed i requisiti richiesti ed individuati di concerto con il Consiglio dell'Ordine;

c) in data è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la ricerca di avvocate disponibili ad accordo di collaborazione per lo svolgimento del Servizio di informazione e orientamento legale presso il Centro Antiviolenza, approvato con Determinazione dirigenziale n., unitamente allo schema del presente Accordo;

d) in data con Determinazione dirigenziale n. è stata approvata apposita graduatoria delle candidature idonee pervenute;

e) l'Avvocato _____ risulta collocata in posizione della suddetta graduatoria;

tutto quanto sopra richiamato e premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

I richiami e le premesse al presente accordo nonché tutti gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Oggetto del contratto è l'attività di informazione ed orientamento legale alle utenti che ne facciano richiesta, sui temi di diritto di famiglia, maltrattamento e violenza, diritto minorile, diritto patrimoniale della famiglia, diritto del lavoro, da svolgersi presso il Centro Antiviolenza dell'Unione.

2. La prestazione dovrà essere attuata nel perseguimento delle finalità e nel rispetto delle strategie e delle caratteristiche di seguito indicate.

Scopo della collaborazione è di fornire indicazioni alle donne che ne facciano richiesta, orientandole rispetto alle prerogative ed alle opportunità della normativa vigente al fine di un miglioramento della capacità di gestione delle situazioni critiche che presentino un risvolto legale ed, indirettamente, semplificare e velocizzare l'eventuale successivo iter in ragione del beneficio derivante dall'aver acquisito chiarezza e conoscenza delle possibilità a disposizione.

3. La collaborazione resa potrà inoltre riguardare attività di supporto a favore delle operatrici del Centro Antiviolenza relativamente a casi seguiti dal Centro stesso.

Art. 3 – Attività e caratteristiche del servizio

1. La gestione dell'attività di informazione ed orientamento legale comporta la presenza fisica presso il Centro Antiviolenza dell'Unione di una Avvocata con cadenza quindicinale (o settimanale su richiesta), al fine di fornire informazioni ed orientamenti legali alle utenti che ne facciano richiesta, secondo un calendario da concordarsi trimestralmente.

2. La durata di ogni giornata di prestazione è quantificata mediamente in 3 ore e la durata dei singoli colloqui in circa 30 minuti. All'interno dell'arco di tempo previsto, l'Avvocata presente vedrà di norma 5 utenti programmate.

Il tempo restante sarà di volta in volta utilizzato per prestazioni urgenti e/o per incontrare le operatrici del Centro, al fine della restituzione di informazioni relative ai casi che hanno usufruito della prestazione o a specifiche situazioni in carico al Centro Antiviolenza. A tal fine le utenti del Centro Antiviolenza firmeranno relativa autorizzazione.

3. Sui casi incontrati, la professionista di turno è tenuta alla redazione di una scheda colloquio che sarà messa a disposizione delle operatrici del Centro Antiviolenza. Tale scheda sintetica dovrà contenere ogni informazione

necessaria all'eventuale presa in carico dell'utente da parte del Servizio ed, in particolare, le indicazioni fornite alla donna.

4. Trimestralmente avranno luogo riunioni d'equipe del Centro Antiviolenza alle quali, a rotazione, le avvocate che operano presso il Centro sono tenute a partecipare. Scopo della suddetta riunione è di raccordare le diverse prestazioni fornite dal Centro sulla base delle strategie complessive del Servizio ed, eventualmente, l'esame congiunto di casi particolarmente complessi sui quali il servizio intervenga a fornire più prestazioni per la condivisione del percorso.

5. Le avvocate individuate potranno essere coinvolte in iniziative su tematiche giuridiche connesse con la differenza sessuale, le pari opportunità e la violenza di genere organizzate dal Centro Antiviolenza, anche in riferimento a quanto sottoscritto nel protocollo d'Intesa tra Unione e l'Ordine degli avvocati di Modena.

6. Quanto previsto dal presente articolo sarà reso nel rispetto della normativa prevista dal codice deontologico professionale degli avvocati.

Art. 4 – Modalità di gestione

1. La professionista dovrà garantire in un anno:

- n. 15 ore, pari a circa n. 5 presenze in un anno presso il Centro Antiviolenza di circa 3 ore ciascuna;
- n. 5 ore dedicate ad attività specifica di consulenza alle operatrici del Centro Antiviolenza;
- n. 5 ore circa in attività di sensibilizzazione/formazione ad operatori e cittadini, in affiancamento alle operatrici del Centro Antiviolenza, e per eventuali momenti di confronto sull'andamento del servizio.

Pertanto, le ore complessive che la professionista svolgerà, in un arco temporale di tre anni, sono quantificabili in circa 75 ore fra sportello, riunioni di equipe ed attività di sensibilizzazione.

2. L'avvocata non accetterà alcun compenso o dono di valore consistente, da parte delle utenti del Centro antiviolenza in cambio delle prestazioni fornite, pena l'immediata risoluzione del contratto.

3. I Referenti per l'Unione sono individuati

Art. 5 – Obblighi ed impegni

1. All'Avvocata che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:

- di trattare tematiche o casi per i quali si trovi in conflitto di interesse, comunicando al Servizio tale circostanza;
- di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
- di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
- di assumere qualunque tipo di incarico professionale dal beneficiario dei servizi anche per questioni diverse da quelle sottoposte alla richiesta di informazioni in sede di sportello per il periodo di 1 anno;

Inoltre, non potranno essere richiesti od offerti preventivi od altra indicazione sui costi di un'azione legale, se non fornendo le indicazioni previste dalle Tabelle Forensi.

2. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci ed ai colleghi che esercitano nello studio della professionista.

3. L'avvocata si impegna, con dichiarazione autentica allegata al presente accordo mediante deposito nel relativo fascicolo contrattuale, agli atti dell'Unione, a rispettare il calendario delle presenze predisposto dalla Responsabile del Centro Antiviolenza.

Qualora l'avvocata si trovasse nell'impossibilità di essere presente nella giornata a lei assegnata, dovrà tempestivamente contattare il Centro Antiviolenza, in modo da poter garantire lo svolgimento del servizio da parte di una delle altre professioniste individuate.

4. Assenze reiterate saranno causa di risoluzione dell'accordo da parte dell'Unione.

Art. 6 – Codice di comportamento

1. Con riferimento all'attività di informazione e orientamento legale oggetto del presente accordo, la professionista si impegna ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione, approvato con Deliberazione di Giunta n. 8 del 29.01.2014, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" (scaricabile dal sito dell'Unione all'indirizzo: [http://albo.distrettoceramico.mo.it/web/trasparenza/trasparenza alla sezione: disposizioni generali/atti](http://albo.distrettoceramico.mo.it/web/trasparenza/trasparenza%20alla%20sezione%20disposizioni%20generali/atti))

generali, oltre che, per quanto attinenti, gli obblighi derivanti dal codice deontologico forense.

2. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione dell'accordo.

Art. 7 – Durata

1. L'avvocata presterà il proprio servizio per un periodo di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

2. Al termine dei tre anni verrà fatta una valutazione congiunta, dalla Responsabile del Centro Antiviolenza e dalla professionista, sull'andamento del servizio e sulle eventuali modifiche che si renderanno necessarie. Il confronto darà luogo ad una relazione scritta.

Sulla base di una valutazione positiva e previa adozione di un apposito atto prima della scadenza, il presente accordo potrà essere rinnovato per un analogo periodo di tre anni.

Art. 8 – Gratuità della prestazione

1. Le prestazioni oggetto del presente accordo vengono effettuate a titolo gratuito.

2. Per l'attività prestata, l'Avvocata otterrà il riconoscimento **di due crediti formativi ogni 3 ore di attività**.

Art. 9 – Verifiche

1. L'Unione si riserva di procedere a verifiche periodiche sul servizio.

2. Gli esiti delle suddette verifiche saranno oggetto di un confronto con la professionista incaricata e potranno dare luogo, in caso di disagio apportato al servizio, contestato in forma scritta, alla risoluzione del rapporto in essere.

Art. 10 – Recesso - cause di risoluzione

1. A ciascuna delle parti è riservata la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ciascun anno di validità dello stesso.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'altro contraente per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza annuale ed ha effetto solo a partire da tale scadenza.

3. L'Unione si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo in qualunque tempo, previa diffida scritta, inoltrata tramite PEC o _____, in caso di gravi violazioni degli obblighi di cui agli artt. 5 e 12 e per i motivi di cui al precedente art. 9.

Art. 11 – Controversie

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.
2. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.
3. Non sussiste la competenza arbitrale.
4. Foro competente in via esclusiva è quello di Modena.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali: sicurezza e riservatezza

1. Ai sensi della legislazione vigente per il trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione delle prestazioni, la professionista si impegna a rispettare la normativa in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali; essa viene individuata dall'Unione quale persona autorizzata all'elaborazione dei dati sotto la sua autorità diretta. Sarà altresì tenuta all'osservanza, oltre che delle norme vigenti a livello statale, anche delle disposizioni in materia approvate dall'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
2. L'avvocata ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione dell'accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Unione.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo.
4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. La professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Unione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
6. L'Avvocata può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate

nell'espletamento dell'Accordo, solo previa autorizzazione dell'Ente locale.

7. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Unione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo.

8. L'Avvocata potrà citare i termini essenziali dell'accordo nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della professionista stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Unione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

9. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Unione attinente le procedure adottate dalla professionista in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente accordo.

10. L'Avvocata non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Unione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza dell'accordo e dovrà ritrasmetterli all'Unione.

Art. 13 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento

U.E. 679/2016

1. In esecuzione del presente accordo, l'Avvocata effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Unione.

2. In virtù di tale trattamento, le Parti hanno stipulato l'accordo, allegato al presente e depositato nel fascicolo contrattuale, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

3. La professionista è, pertanto, designata dall'Unione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento e si obbliga a dare esecuzione al presente accordo conformemente a quanto previsto dall'Accordo sottoscritto dalle parti e allegato.

4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 14 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni formali inerenti il presente accordo dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto all'Unione: sociali@cert.distrettoceramico.mo.it

- quanto all'Avvocata:

Oppure tramite _____

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

Art. 15 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo relativa al presente contratto è a carico dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

2. Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale, il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte seconda del Testo Unico sull'Imposta di Registro, approvato con DPR 26.4.1986, n. 131.

Art. 16 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento.

Il presente atto, composto da n..... pagine a video, viene sottoscritto con firma digitale in corso di validità.

Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

Avvocata

La Dirigente

d.ssa Maria Cristina Plessi
